

CAPO 1. Denominazione - Natura Giuridica.

**Federazione Italiana Operatori Manifestazioni Aeree. Acronimo:
(F.I.O.M.A.)**

Denominazione abbreviata usata nel presente statuto:
"Federazione".

Natura Giuridica: associazione non riconosciuta.

CAPO 2. Sede.

La sede legale della Federazione è fissata in via Mattioni 5-
33033 Codroipo (UD).

Essa potrà essere trasferita altrove con delibera del Consiglio
Direttivo.

CAPO 3. Scopi.

La Federazione, apolitica e apartitica, non si prefigge alcuno
scopo di lucro.

Essa si propone di coordinare le numerose e complesse attività di
tutti coloro che, in forma individuale o collettiva (ad esempio:
riuniti in associazione) sono interessati all'organizzazione di
manifestazioni aeree o ad eventi di rilievo aeronautico.

In particolare rivestono obiettivi fondamentali della
Federazione:

1. Diffondere, soprattutto tra i giovani, una sana cultura
aeronautica.
2. Promuovere l'elevazione professionale di coloro che, a
vario titolo, svolgono attività di promozione aeronautica
in tutto il territorio nazionale.
3. Realizzare costante scambio d'informazioni fra tutti gli
Associati alla Federazione ed i numerosi interlocutori
istituzionali al fine di realizzare i più elevati standard
di sicurezza, efficienza e stile in occasione degli eventi
aviatori di interesse.
4. Contribuire al miglioramento normativo ed organizzativo
degli eventi aeronautici attraverso contatti e scambi con
organizzazioni straniere che perseguono analoghi scopi.
5. Formulare e presentare ogni avvertita istanza migliorativa
delle attività aviatorie di interesse agli Enti Nazionali

competenti, al fine di conseguire traguardi sempre più elevati sia ai fini di una più elevata cultura aeronautica che nell'ambito delle manifestazioni aviatorie.

CAPO 4 Soci della Federazione

1. Possono far parte in qualità di associati ordinari della Federazione gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Organizzatori di manifestazioni aeree. Un individuo, ovvero un gruppo di individui od una organizzazione, che assuma la responsabilità generale di una manifestazione aerea a proprio nome o per conto di un terzo soggetto finanziatore, promuova e supporti economicamente una manifestazione aerea, indipendentemente dalle dimensioni e dalle forme di sviluppo della manifestazione.
- b. Un individuo (Display Pilot) o un Team (Display Team) impegnati professionalmente in qualità di presentatori/dimostratori di aeromobile in occasione di esibizioni aeree. Possono iscriversi di diritto a FIOMA i componenti (Display Pilot - Display Team) delle Forze Armate e di altri Corpi e organizzazioni dello Stato. Questi ultimi sono introdotti a tutti i privilegi federativi senza obbligo di pagamento della quota associativa.
- c. Esercenti Servizi di supporto. Un individuo o un gruppo di individui, ovvero una organizzazione, che forniscono servizi in occasione di manifestazioni aeree.
- d. Qualsiasi altra categoria di soggetti, privati e pubblici, ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo al perseguimento delle finalità della federazione.

2. Categorie particolari di associati.

- a. Onorario. La qualifica di Socio Onorario potrà essere riconosciuta a soggetti italiani e stranieri in possesso di speciali qualità morali, professionali e personali e che abbiano evidenziato spiccato interesse per il mondo dell'aviazione in tutti i suoi molteplici aspetti. Il titolo di Associato Onorario è attribuito con voto del Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi, e ratificata a maggioranza dell'Assemblea alla prima occasione utile.
Tutti i membri onorari fruiscono di ogni prerogativa associativa.
La qualifica di socio Onorario non è soggetta a termine; salvo il caso di commissione di comportamenti giudicati, dalla maggioranza del Consiglio, incompatibili con i fini federativi.
- b. Sostenitori. Un individuo, un'associazione o una qualsiasi entità giuridica, che promuovendo gli obiettivi della

Federazione ne supporta le iniziative con contributi materiali.

3. Richiesta di associazione.

a. La richiesta di associazione, redatta sul prescritto modulo, è accolta o rigettata, a giudizio del Consiglio Direttivo. Il Consiglio può altresì cambiare la categoria di affiliazione dell'Associato o dell'aspirante tale. L'iscrizione si intende rinnovata automaticamente con il pagamento della quota annuale prevista fatte salve le prerogative della Federazione per quanto attiene alle norme sulle revoche.

b. L'iscrizione alla federazione comporta il pagamento della quota associativa per l'intero anno solare.

4. Doveri degli associati.

Rispetto delle norme del presente statuto; astensione dall'adottare qualsiasi decisione o provvedimento per conto ed in nome della Federazione, tranne il caso di specifica autorizzazione espressamente definita ed indicata dal Consiglio Direttivo.

5. Rifiuto sospensione e revoca della qualità di associato.

L'accettazione di qualsiasi richiesta di associazione, così come eventuali sospensioni o revoche, sono demandate esclusivamente al Consiglio Direttivo che è tenuto a partecipare al richiedente i motivi delle sue decisioni in merito. Avverso il provvedimento di sospensione o revoca l'Associato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. La Federazione osserva la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendosi per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

CAPO 5. Obblighi degli associati.

Pagamento delle quote associative annuali ed eventuali e quote aggiuntive come stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo in relazione alla diversa posizione e qualità dell'associato. Le quote devono essere pagate, non appena notificata dal Consiglio Direttivo agli interessati, entro la data stabilita per tale pagamento. Gli Associati, che non

ottemperino entro trenta giorni, sono sospesi sino a quando non avranno ottemperato tutti gli obblighi assunti. Gli Associati sospesi sono riammessi alle attività della federazione dopo il saldo degli arretrati ed ogni altra competenza.

La Quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

CAPO 6. Organi

1. Sono organi della Federazione:

- 1.1'Assemblea generale
- 2.il Consiglio Direttivo
- 3.il Presidente
- 4.i Revisori dei conti
- 5.i Probiviri
- 6.le commissioni eventuali.

2. Assemblea generale

L'Assemblea è l'Organo Sovrano della Federazione. Essa si compone di:

- un rappresentante delegato per ogni Associazione/Organizzazione iscritta alla Federazione.
- tutti i soci iscritti singolarmente.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con ogni strumento consentito dalla legge adottando forme di pubblicità idonee a garantirne la comunicazione. In tale convocazione devono essere indicati la data, l'ora della I^a e II^a convocazione, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Sono ammesse deleghe scritte solo ad altri associati. Ogni Delegato non può essere portatore di più di una delega. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata per il suo svolgimento. Ogni associato ha diritto a un singolo voto.

Eventuali Assemblee straordinarie si terranno su decisione del Consiglio o a domanda rivolta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) Approvazione e modifica di programmi annuali o pluriennali.
- b) Determinazione delle quote annuali federative di tesseramento.
- c) Approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi.
- d) Elezione degli organi federativi.
- e) Modifiche allo statuto della Federazione.
- f) Istituzione di commissioni permanenti proposte dal Consiglio Direttivo.

g) Ratifica della qualifica di socio onorario.

Nelle Assemblee per deliberare è sufficiente il voto della maggioranza dei soci presenti per i punti a), b), c), d) e "g", e il voto dei tre quarti dei soci presenti per i punti e) ed f).

Nell'Assemblea generale, le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano, salvo che la maggioranza dei presenti non si esprima per votazioni a mezzo scheda segreta (modalità da esperire per l'elezione degli organi federativi). In caso di votazioni con scheda segreta saranno nominati due scrutatori.

Nell'Assemblea generale, quando le votazioni avvengano per alzata di mano, in caso di parità di voti prevale la tesi cui accede il Presidente dell'Assemblea; nelle votazioni a mezzo scrutinio segreto in caso di parità si ripete la votazione limitatamente al punto o ai punti che hanno ottenuto la parità. In caso di parità dopo la seconda votazione la delibera si intende non approvata.

3. Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) n.3 (tre) Consiglieri. Ad uno di questi il Consiglio assegna la carica di Segretario e Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati o rappresentanti di Associazioni/Organizzazioni iscritte alla Federazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri che lo statuto non riserva ad altri organi.

Il Consiglio stabilisce le politiche operative, supervisiona, controlla e dirige gli affari dell'Associazione. Esso attua le decisioni prese dall'Assemblea, per l'attuazione degli obiettivi associativi, ed ha il controllo sulla gestione delle risorse economiche e dei fondi associativi. Il Consiglio adotta le norme ritenute di volta in volta necessarie per la conduzione delle attività associative, e può affidare ad organizzazioni o a professionisti lo svolgimento di compiti specifici nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Consiglio può delegare parte delle sue competenze a Commissioni temporanee per la risoluzione di particolari problemi o studi. Il Consiglio disciplina l'utilizzo del nome e di tutti i marchi della Federazione e consente agli Associati od altri l'utilizzo del nome e dei marchi nei termini che ritiene appropriati; con facoltà di revoca laddove ritenuto necessario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di almeno 2 (due) dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con il ricorso ad una delle modalità innanzi esposte.

Il Consiglio redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio ha poteri decisionali solo se sono presenti alla riunione il Presidente più due membri.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, vigila sull'esatta applicazione delle norme statutarie, convoca le Assemblee, convoca e presiede il Consiglio. Il Presidente risponde del suo operato all'Assemblea. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed in caso di assenza o impedimento ne assume la rappresentanza con identiche facoltà.

Il Vicepresidente risponde del suo operato al Presidente.

Il Segretario tesoriere collabora con il Presidente e con il Vicepresidente nella conduzione amministrativa della Federazione. Egli è consegnatario e tiene aggiornati i libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio, raccoglie gli originali dei verbali delle Commissioni tecniche permanenti.

Tiene la contabilità della Federazione, avvalendosi ove necessario di professionisti esterni designati dal Presidente, ed i relativi documenti amministrativi. Vigila sull'esatta compilazione dei bilanci e cura l'esecuzione delle delibere amministrative del Consiglio; attesta il diritto dei Delegati di partecipare alle assemblee.

5. Revisori dei conti

I revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea in numero di 3 (tre) membri effettivi, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Hanno il compito di verificare la contabilità della Federazione e redigono le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6. Probitivi.

I probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di 3 (tre) membri benemeriti (quali a titolo esemplificativo i soci fondatori della Federazione, i soci anziani con almeno quattro anni di affiliazione, di specchiata onorabilità e in regola con il pagamento delle quote associative) privi di altre cariche associative, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di decidere sui ricorsi proposti dai soci avverso eventuali provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio ed ogni altra controversia di carattere non patrimoniale attinente all'attività della Federazione, che dovesse insorgere tra i soci e la Federazione.

Il loro giudizio è inappellabile. I Probiviri assistono il Consiglio nell'opera di promuovere e mantenere i Principi di Condotta e Deontologia.

7. Commissioni.

Per particolari esigenze, il Consiglio può nominare delle commissioni permanenti, con compiti consultivi e propositivi, composte da un Presidente e da un numero variabile di componenti. In caso di cessazione a qualsiasi titolo di uno o più membri della commissione, il Consiglio nominerà uno o più sostituti, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'originario mandato conferito alla Commissione.

8. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione dell'incarico, e salva diversa determinazione dell'assemblea.

CAPO 7 Amministrazione.

Il patrimonio della Federazione comprende beni mobili ed immobili, di cui la Federazione stessa è proprietaria a qualsiasi titolo.

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- a) le quote delle iscrizioni degli associati;
- b) eventuali interessi di depositi bancari ed altre rendite di varia natura;
- c) eventuali contributi di Enti ed Associazioni pubbliche o private;
- d) ogni altra entrata proveniente da lasciti o donazioni.

I fondi occorrenti per la gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo unitamente alle relazioni del Consiglio e dei Revisori dei Conti devono essere depositati presso la Segreteria almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, per la sua approvazione, dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari ed i bilanci rimangono depositati presso la sede sociale in modo da poter essere consultati dagli associati. A richiesta possono essere inviati in copia agli associati stessi.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile, in quanto con esso compatibili ed a esso applicabili.